



INFORMATIVA COSTITUZIONE IN MORA ED INDENNIZZI AUTOMATICI IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA RICHIESTA IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 20 dell'Allegato A alla deliberazione n. 99/11 del 21.07.2011 e successive modifiche e integrazioni. (TIMG – Testo integrato morosità gas), e dell'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com del 29.05.2015 (TIMOE – Testo integrato morosità elettrica) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di mancato, parziale o ritardato pagamento entro il termine di scadenza indicato in bolletta, RETE GAS & POWER, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 15 delle Condizioni Generali di contratto a Clienti Finali su Libero Mercato, In caso di mancato pagamento, derivante anche da SDD segnalato come insoluto, RETE GAS & POWER ha la facoltà di mettere in mora il cliente comunicando a mezzo Raccomandata, PEC o altro mezzo di trasmissione di cui possa essere confermata la ricezione, il termine ultimo entro cui è tenuto a provvedere al pagamento e il termine decorso il quale, in costanza di mora, provvederà ad inviare all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura con le modalità previste dalla delibera ARERA n. 258/2015/R/com e successive modifiche relativamente alle forniture di energia elettrica e dalla delibera ARG/gas 99/11 e successive modifiche relativamente alle forniture di gas naturale.

Conformemente all'art. 3.5 della delibera ARERA n. 258/2015/R/com, relativamente alle forniture di energia elettrica, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, RETE GAS & POWER richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile. Una volta decorsi quindici giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l'inadempimento del Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articolo.

In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche successivamente all'eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, il Cliente potrà comunicare a RETE GAS & POWER, a mezzo Raccomandata, PEC o altro mezzo di trasmissione di cui possa essere confermata la ricezione, l'avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. RETE GAS & POWER avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e la stessa RETE GAS & POWER o tra il Cliente e soggetti terzi. Fermo restando il risarcimento del maggior danno a favore di RETE GAS & POWER, tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all'eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente nel limite dell'ammontare previsto dalle delibere n. 258/2015/R/com e ARG/gas 99/11 dell'ARERA. Nei confronti dei clienti finali non disalimentabili, per le forniture di energia elettrica, indicati nell'art. 23 Allegato A della delibera ARERA n.258/2015/R/com si applicherà la diversa disciplina prevista dall'art. 24 Allegato A della medesima citata delibera. Nei confronti dei clienti finali non disalimentabili, per le forniture di gas naturale, si applicherà la diversa disciplina prevista dagli art. 15 e 16 della delibera ARG/gas 99/11.

Se il Contratto non è assistito da garanzia, qualora nel corso della fornitura si verifichi anche un solo mancato pagamento, RETE GAS & POWER potrà richiedere al Cliente la costituzione di una garanzia secondo quanto stabilito dal precedente art. 12. In caso di mancata costituzione della garanzia, qualora richiesta, RETE GAS & POWER potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 16. Se il contratto è assistito da garanzia, qualora nel corso della fornitura l'importo della stessa sia incamerato in tutto o in parte da RETE GAS & POWER, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla. In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia, RETE GAS & POWER potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 16. RETE GAS & POWER potrà sospendere la somministrazione di energia elettrica/gas naturale, anche senza preavviso, in caso di prelievi fraudolenti, o di manomissione del Gruppo di misura o di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare. In caso di mancato pagamento derivante da SDD, RETE GAS & POWER addebiterà un importo di Euro 5,00 a titolo di recupero spese per ciascun insoluto. RETE GAS & POWER, a propria discrezione, potrà decidere di rimettere un ulteriore SDD a scadenza posticipata rispetto alla scadenza originaria.



Nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità in violazione degli obblighi contrattuali e delle condizioni indicate all'art 4.3 e all'art. 3.6 delle Delibere sopra citate, RETE GAS & POWER provvederà ad erogare al Cliente Finale un indennizzo automatico nei seguenti casi: a) euro 30 (trenta) se la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente sia tenuto a provvedere al pagamento; il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora RETE GAS & POWER non sia in grado di documentare la data di invio; il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

È doveroso precisare che nei casi suddetti, al Cliente Finale, non verrà richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura e l'erogazione dell'indennizzo automatico sarà eseguito da parte da RETE GAS & POWER, con le modalità e scadenze previste dagli artt. 4.4 e 4.5 della Delibera Arg/gas 99/11 e dagli art. 3.7 e 3.8 della Delibera 258/2015/R/com. Infine, nei casi di morosità legati a punti di riconsegna non disalimentabili, decorso il termine ultimo entro cui il Cliente finale è tenuto a provvedere al pagamento, RETE GAS & POWER, potrà procedere alla risoluzione del contratto e alla successiva cessazione amministrativa per morosità, con attivazione della procedura di attivazione dei servizi di ultima istanza, di competenza del Distributore Locale.

La informiamo da ultimo che, laddove applicabile, provvederemo alla richiesta del corrispettivo CMOR pari alla richiesta di indennizzo riconosciuta all'esercente la vendita uscente ai sensi dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 593/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni.